

DIRITTO COMMERCIALE E DELL'ECONOMIA

SECONDO ESONERO

Società di capitali

Sono le società per azioni (s.p.a), società in accomandita per azioni (s.a.p.a), società a responsabilità limitata (s.r.l)

Le società di capitali sono caratterizzate dall'aver una **personalità giuridica**, ovvero la società stessa è ritenuta un soggetto di diritto **separato** dai soci e perciò gode di una **autonomia patrimoniale perfetta** (per i debiti della società risponde solo ed esclusivamente la società).

Inoltre hanno un'organizzazione **corporativa**, basata cioè sulla necessaria presenza di una pluralità di **organi**; il funzionamento di tali organi è dominato dal principio **maggioritario!**

Il singolo socio **non** ha alcun potere diretto di amministrazione e di controllo, ha solo il diritto di concorrere, con il suo voto, alla **designazione** dei membri dell'organo amministrativo; il peso di ciascun socio in assemblea è **proporzionale** all'ammontare del capitale sociale sottoscritto!

Società per azioni (spa)

Esistono due categorie di spa:

- **Chiuse** → non fanno ricorso al mercato (chiuse al mercato)
- **Aperte** → fanno ricorso al mercato, e si dividono in **società quotate** e **società con strumenti finanziari diffusi fra il pubblico** (devono infatti avere almeno 500 azionisti diversi dai soci di controllo)

Costituzione spa

Stipulazione dell'atto costitutivo (atto pubblico a pena di nullità!) può essere:

- **Simultanea**, atto stipulato immediatamente con almeno parziale versamento da parte dei soci del capitale sottoscritto
- **Per pubblica sottoscrizione**, un complesso procedimento raramente utilizzato che consente la sottoscrizione differita del capitale

NB il capitale sottoscritto non deve essere inferiore a 50.000€!

La costituzione può avvenire per contratto o per atto unilaterale (caso in cui si ha un solo socio fondatore). In entrambi i casi deve avere **forma pubblica** (pena di nullità) ed è composto da:

- **Atto costitutivo**, atto sintetico, contenente indicazioni essenziali, come:

- Generalità dei soci (cognome, nome, data e luogo nascita, domicilio..)
- Denominazione, comune della sede e di eventuali sedi secondarie
- Oggetto sociale, ovvero il tipo di attività economica che la società svolgerà
- Ammontare del capitale sottoscritto (minimo 50.000€) e di quello versato
- Sistema di amministrazione adottato
- Importo, almeno approssimato, delle spese per la costituzione poste a carico della società
- Durata della società (può anche essere a tempo indeterminato)

- **Statuto**, contiene le norme di funzionamento della società

NB in caso di contrasto tra i due, prevale il contenuto dello statuto!!

[In questa fase la società non è ancora costituita, ma i contraenti sono vincolati dalla dichiarazione di voler costituire la società e vincolate sono anche le somme già versate a titolo di conferimento]

Iscrizione nel registro delle imprese

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro 20 giorni presso il registro delle imprese; inoltre deve svolgere un controllo di legalità formale e sostanziale per accertare la conformità alla legge della costituenda società.

Depositato l'atto, prima di procedere all'iscrizione l'ufficio del registro delle imprese effettua a sua volta un controllo, ma solo formale riguardo la documentazione ricevuta.

NB può succedere che sia necessario, fra la stipulazione dell'atto costitutivo e l'iscrizione al registro delle imprese, compiere operazioni in nome della costituenda società; riguardo a tali operazioni necessarie risponderà la società dopo l'iscrizione (prima ne rispondono soci)

Società unipersonale

In questo caso l'unico socio risponde **illimitatamente** fino a quando la società non acquista personalità giuridica; affinché ciò avvenga devono però essere rispettati due requisiti:

- I conferimenti promessi (anche in denaro) sono stati tutti interamente liberati
- Sono stati compiuti gli oneri "di trasparenza" previsti dalla legge

Il mancato rispetto di queste condizioni impedisce al socio di godere della responsabilità limitata, ma **non** incide sull'**esistenza** della società!!

Nullità della società

Esistono **3 cause** di nullità per una spa:

- Mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di **atto pubblico**
- **Illiceità** dell'oggetto sociale
- Mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di **elementi essenziali** (denominazione sociale, oggetto sociale, conferimenti e ammontare del capitale sociale)

La sanzione consiste nello scioglimento della società!

Effetti → a differenza della disciplina generale sulla nullità dei contratti, la nullità del contratto di società **non** ha effetto **retroattivo** (atti compiuti in precedenza non sono nulli), ed è **sanabile** (è possibile modificare il contratto e sanarlo). Resta invece comune la regola che la nullità può esser fatta valere da **chiunque** vi abbia interesse.

Conferimenti

I conferimenti costituiscono i contributi dei soci promessi o eseguiti alla formazione del patrimonio iniziale della società; la loro funzione essenziale è quella di dotare la società di capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività di impresa.

Disciplina dei conferimenti

La spa prevede una disciplina specifica dei conferimenti (assente nelle società di persone).

Sono **conferibili** tutte le entità che possono essere **immediatamente** ed **effettivamente** messe a **disposizione** della società, come **denaro, beni e crediti**; no invece a opere e servizi!

→ Conferimenti in denaro

Nel silenzio dell'atto costitutivo i conferimenti devono essere eseguiti in **denaro**.

Per garantire fin dalla costituzione della società l'effettività almeno parziale del capitale, è disposto l'obbligo di versamento **immediato** di almeno il **25%**.

Inoltre vi sono delle **norme volte alla effettiva acquisizione dei conferimenti in denaro promessi**:

- In caso di **trasferimento** di **azioni** vi è la **responsabilità sussidiaria dell'alienante** nel versamento dei conferimenti residui (per **3 anni**)
- **Diffida** e **sospensione** del diritto di **voto** per il socio che non esegue il pagamento delle quote dovute (detto **moroso**)
- Se viene meno la **pluralità** dei soci, i versamenti rimanenti devono essere fatti entro **90 giorni**

→ Conferimenti in natura

Rispetto alle società di persone, non tutte le entità economiche diverse dal denaro possono essere conferite in una spa; non possono infatti essere conferite le prestazioni d'opera o di servizio, in quanto vi è **difficoltà** nella **valutazione oggettiva** di tali conferimenti.

Inoltre i beni in natura o crediti conferiti devono essere interamente **liberati** al momento della sottoscrizione delle azioni, affinché la società acquisti la **titolarità** e la **piena disposizione** di tale bene.

Per assicurare una valutazione **oggettiva** e **veritiera** dei conferimenti diversi dal denaro va eseguito un **procedimento di valutazione** articolato in diverse fasi:

- Chi conferisce beni in natura deve prestare una **attestazione di stima** redatta da un esperto designato dal Tribunale che attesti che il **valore** dei conferimenti è **almeno** pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.
- Il valore assegnato in base alla attestazione di stima è **provvisorio**, infatti entro **6 mesi** dalla costituzione della società gli **amministratori** devono controllare di nuovo il valore di tali conferimenti in natura, e nel caso in cui il valore dei beni conferiti si è **ridotto** di più di **1\5** del valore iniziale, allora il socio può alternativamente:
 - Versare in denaro la differenza
 - Accettare una riduzione della quota di partecipazione
 - Recedere, ricevendo, se possibile, la restituzione del bene

Esonero dalla attestazione di stima

In alcuni casi però non vi è bisogno di una **attestazione di stima**:

- ↳ **Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario**, purché il valore del conferimento non superi il prezzo medio ponderato di negoziazione dei 6 mesi precedenti al conferimento.
- ↳ **Altri beni in natura**, se il valore attribuito ai fini del conferimento è:
 - *Fair value* ('valore equo', bene valutato sul valore di mercato) iscritto nel bilancio d'esercizio precedente, revisionato e privo di rilievi.
 - Il valore risultante da una perizia fatta entro 6 mesi dal conferimento da un esperto indipendente (risponde quindi dei danni).

In entrambi segue comunque la verifica degli amministratori, e se non vi sono rilievi procedono all'iscrizione nel registro delle imprese.

Acquisti potenzialmente pericolosi

Per prevenire possibili problemi futuri per la società, gli acquisti di beni o crediti dai **promotori, fondatori, soci attuali e amministratori** sono classificati come pericolosi quando:

- Il corrispettivo pattuito è pari o **superiore** a **1\10** del capitale sociale
- L'acquisto è compiuto nei **due anni** successivi all'iscrizione della società nel RI
- L'acquisto **non** è effettuato a condizioni **normali** (di mercato) nell'ambito delle operazioni correnti della società.

Modalità di assegnazione delle azioni

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni **proporzionale** alla parte del capitale sociale **sottoscritta** e per un valore **non** superiore a quello del suo **conferimento**.

NB L'atto costitutivo può prevedere una **diversa** assegnazione delle azioni (non proporzionale)

In **nessun** caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale!

Prestazioni accessorie

Sono le prestazioni, **non** consistenti in una somma di danaro, che l'atto costitutivo di una società di capitali può imporre ai soci, o ad alcuni di essi, ulteriori rispetto al conferimento del socio.

L'obbligazione di prestazioni accessorie non ha carattere personale, ma è inerente alle **azioni** sottoscritte del socio: essa deve essere menzionata nelle azioni alle quali è connessa; tali azioni devono essere necessariamente **nominative**, non sono **trasferibili** senza il consenso degli **amministratori** e il contenuto degli **obblighi** può essere modificato solo con il consenso di **tutti i soci**.

Le azioni

Le azioni sono quote di partecipazione dei soci al capitale della spa; sono:

- **Omogenee** – hanno tutte lo stesso valore
- **Standardizzate**
- **Liberamente trasferibili**
- **Rappresentate da documenti** (titoli azionari)
- **Indivisibili** – la singola azione rappresenta l'unità minima di partecipazione!

Valore delle azioni

- **Valore nominale** – parte del capitale sociale espressa da ogni azione
 - Azioni **con** valore nominale espresso
 - Azioni **senza** valore nominale espresso
- **Valore contabile** – rapporto tra patrimonio netto e il numero di azioni in circolazione
- **Valore di mercato** – prezzo di negoziazione dell'azione (prezzo sul mercato)

Uguaglianza dei diritti

Ogni azione costituisce una partecipazione al capitale sociale ed attribuisce al suo titolare un complesso unitario di diritti.

Le azioni conferiscono al loro possessore uguali diritti, questa uguaglianza può essere:

- **Oggettiva** (e non soggettiva) → diritti che spettano a tutti in quanto soci, indipendentemente dal numero di azioni possedute, diritti della "minoranza", diritti proporzionali alle azioni possedute (es dividendi).
- **Relativa** → l'uguaglianza va ricercata nell'ambito di ciascuna categoria di azioni

Categorie di azioni

Ci sono due categorie di azioni:

- Azioni **ordinarie**
- Azioni **speciali**, godono di diritti diversi da quelli tipici, la società ha ampia autonomia per la creazione di azioni speciali, salvo per il divieto di patto leonino; inoltre nelle società **non** quotate è anche possibile emettere azioni a voto plurimo (quotate possono solo emettere azioni a voto maggiorato)

Azioni speciali tipiche

Nonostante la grande libertà delle società nella creazione di azioni speciali, alcune tipologie sono più diffuse:

Sotto il *profilo amministrativo* abbiamo:

- Senza voto
- Con voto limitato
- Con voto condizionato
- Con voto plurimo (solo per società non quotate)

Sotto il *profilo patrimoniale* abbiamo:

- Azioni privilegiate
- Azioni correlate
- Azioni di risparmio (solo per società quotate)

NB Azioni con prestazioni accessorie e con voto maggiorato non sono considerate speciali!!

Limiti alla circolazione delle azioni

Le azioni sono in generale liberamente traferibili, ma tale libertà può essere esclusa o limitata da certi limiti:

- **Limiti legali**, determinati dalla legge, si applicano in due casi:
 - Azioni liberate con conferimenti in **natura** non possono essere alienate prima di un **controllo** della valutazione dei beni
 - Azioni con prestazioni **accessorie** non possono essere alienate senza consenso degli **amministratori**
- **Limiti convenzionali**, determinati da accordi tra i soci, possono essere:
 - **Statuari** → determinati da clausole dello statuto, possono vietare del tutto la circolazione delle azioni per un periodo massimo di 5 anni
Le clausole più diffuse sono:
 - ↳ **Di prelazione**, impone al socio che intende vendere le azioni di offrirle preventivamente agli altri soci e di preferirli a terzi a parità di condizioni
 - ↳ **Di gradimento**, gli acquirenti devono essere selezionati in base a dei requisiti predeterminati
 - ↳ **Di mero gradimento**, la scelta degli acquirenti dipende dal consenso di un organo della società
 - ↳ **Di riscatto**, la società o gli altri soci godono di un potere di riscatto delle azioni al verificarsi di determinati eventi
 - **Convenzionali** → come patti parasociali (accordi non presenti nell'atto costitutivo), detti sindacati di blocco; hanno efficacia solo fra i soci

Operazioni sulle proprie azioni

Le operazioni della spa sulle proprie azioni sono particolarmente pericolose per l'integrità del capitale sociale, il corretto funzionamento dell'organizzazione societaria, i diritti di voto dei soci, il mercato dei titoli... per questo sono regolate da precise norme; in particolare, le situazioni attualmente regolate sono:

- **Sottoscrizione** → in nessun caso la società può sottoscrivere proprie azioni, **divieto assoluto!**
- **Acquisto** → può causare una riduzione del capitale sociale reale senza ridurre quello nominale, per questo è consentito, ma con dei limiti:
 - L'acquisto deve essere **autorizzato** dall'assemblea **ordinaria**
 - Le **somme** impiegate nell'acquisto **non** devono superare l'ammontare degli **utili** distribuibili e delle **riserve** disponibili
 - Le azioni da acquistare devono essere **interamente** liberate
 - Per le società **aperte**, limite quantitativo del **20%**

NB Le azioni acquistate violando queste condizioni devono essere **vendute** entro **1** anno

Regime delle azioni proprie

Il regime delle azioni proprie in possesso della società è disciplinato con la finalità di evitare indebite posizioni di vantaggio degli amministratori e del gruppo di comando.

I diritti sociali relativi alle azioni proprie vengono infatti regolati:

– Sospensione del diritto di voto

– Ai fini dei quorum assembleari, le azioni proprie sono computate nelle società **chiuse** con quorum **costitutivo**+quorum **deliberativo**, mentre nelle società **aperte** e **quotate** solo con quorum **costitutivo**

– Iscrizione nel **patrimonio** netto di una specifica voce con segno **negativo** di importo pari alle somme impiegate per **l'acquisto**

– Il diritto agli utili e il diritto di opzione spettano **proporzionalmente** alle altre azioni

Partecipazioni reciproche

Le partecipazioni reciproche fra società di capitali danno luogo a pericoli di carattere patrimoniale e amministrativo.

Pericoli che si accentuano maggiormente quando tra le due società intercorre un rapporto di controllo, dato che la controllata può subire facilmente le direttive della controllante nella scelta dei propri investimenti azionari e nell'esercizio del voto; la controllante potrebbe quindi agevolmente eludere la disciplina della sottoscrizione e dell'acquisto di azioni proprie facendo sottoscrivere o acquistare le stesse da una propria controllata.

Sottoscrizione reciproca → se due società si costituiscono o aumentano il capitale sociale sottoscrivendo l'una il capitale dell'altra, si avrà una moltiplicazione illusoria di ricchezza. Aumenta cioè il capitale sociale nominale delle due società, senza che si incrementi il capitale reale; per questo vi è il **divieto assoluto!**

Inoltre in **nessun caso** la controllata può sottoscrivere un aumento di capitale deliberato dalla controllante, sia direttamente, sia avvalendosi di terzi.

NB Una violazione comporta la **nullità** della **sottoscrizione**

Acquisto reciproco di azioni → l'acquisto reciproco all'opposto lascia inalterato il capitale nominale, ma determina una riduzione dei rispettivi capitali reali.

L'acquisto reciproco di azioni è possibile senza alcun limite quando tra le due società **non** intercorre un rapporto di **controllo** e nessuna delle due è **quotata** in borsa.

Se l'incrocio è realizzato tra società controllante e sue controllate, l'acquisto da parte della società **controllata** è considerato come effettuato dalla **controllante** stessa.

Incroci azionari

Diversa è invece la disciplina degli incroci azionari, che trova applicazione quando una o entrambe le società protagoniste dell'incrocio abbiano azioni quotate in borsa, ma fra le stesse non intercorre un rapporto di controllo.

In tal caso sono previsto solo **limiti quantitativi** (percentuale massima di azioni acquistabili):

- Se entrambe le società sono **quotate**, l'incrocio non può superare il **2%** del capitale con diritto di voto
- Se una sola delle società è quotata, la società **quotata** può arrivare fino al **10%** del capitale mentre quella **non** quotata può arrivare solo al **2%**

Organizzazione corporativa

La spa si caratterizza per la necessaria presenza di tre organi:

- **Assemblea**, composta dai soci
- **Organo amministrativo**
- **Organo di controllo**

Modelli di amministrazione e controllo

→ **Modello tradizionale**, tipico in Italia

È applicato in assenza di diversa previsione statutaria, si basa sulla contemporanea presenza di:

- un organo **amministrativo**, il **consiglio di amministrazione (CDA)**, che gestisce la società
- un organo di **controllo**, il **collegio sindacale**



→ **Modello dualistico**, tipico della tradizione tedesca

Può essere adottato, con apposita indicazione statutaria, da tutte le società.

Prevede che l'assemblea dei soci elegga il **consiglio di sorveglianza**, al quale spetta il **controllo sulla gestione** e che ha alcuni poteri che nel modello tradizionale spettano invece all'assemblea; a sua volta il consiglio di sorveglianza è chiamato a nominare l'organo al quale spetta la **gestione della società**, il **consiglio di gestione**.



→ **Modello monistico**, tipico della tradizione anglosassone

Può essere adottato, con apposita indicazione statutaria, da tutte le società.

La **gestione** è affidata ad un **unico organo**, il **consiglio di amministrazione**, il quale nomina poi al suo interno il **comitato interno di controllo**, con il compito di **controllare la gestione**.



NB In tutti e tre i sistemi il **controllo contabile** spetta a un **revisore legale esterno**

Assemblea

L'assemblea è l'organo composto dall'insieme dei **soci**, avente la funzione di formare la **volontà della società** nelle materie di sua competenza.

È un organo collegiale (i titolari sono più soggetti) che decide secondo il principio maggioritario, e le sue decisioni vincolano tutti i soci.

A seconda delle competenze, abbiamo:

• **Assemblea ordinaria**

Nelle società prive di consiglio di sorveglianza (quindi con sistema tradizionale o monistico), l'assemblea ordinaria:

- ↳ Approva il bilancio
- ↳ Nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale
- ↳ Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non stabilito nell'atto costitutivo
- ↳ Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci
- ↳ Delibera sugli altri soggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle eventuali autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento degli atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti

NB Riguardo questo ultimo punto va notato quindi che l'assemblea **non** può impartire **direttive di gestione** agli **amministratori**, i quali sono **autonomi**; perciò le eventuali autorizzazioni dell'assemblea **non** vincolano in alcun modo gli amministratori

• **Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera:

- ↳ Sulle modificazioni dello statuto
- ↳ Sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori
- ↳ Su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza

Trasferimento di competenze agli amministratori

Lo statuto può però attribuire all'organo **amministrativo** (CDA o consiglio di sorveglianza o consiglio di gestione) la competenza di specifiche materie solitamente spettanti all'**assemblea straordinaria**; tale procedura è possibile nei seguenti casi:

- Fusione tra società controllante e controllata se controllata è posseduta almeno al 90%
- Indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della società
- Istituzione e soppressione di sedi secondarie
- Trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale
- Riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio
- Adeguamento dello statuto a disposizioni normative

Fasi del procedimento assembleare

1. **Convocazione**, fase di avvio del procedimento assembleare, ha la funzione di informare i soci della riunione e di ciò che sarà discusso. È obbligatoria una volta all'anno per l'approvazione del bilancio
2. **Insedimento/costituzione**, fase nella quale vengono verificate le identità dei presenti
3. **Votazione e deliberazione**
4. **Verbalizzazione**

Esclusa la convocazione, tutte le altre fasi sono gestite dal **presidente dell'assemblea**, il quale:

- Verifica la legittimazione di intervento/voto
- Verifica la sussistenza del quorum costitutivo
- Cura la discussione
- Governa la votazione
- Accerta l'esito della votazione (quorum deliberativo)

Quorum

-**Quorum costitutivo**, parte del capitale sociale che deve essere rappresentata in assemblea affinché questa sia regolarmente costituita e possa iniziare i lavori; non si tiene conto delle azioni prive di voto (come azioni di risparmio), mentre si tiene conto delle azioni per le quali il voto sia occasionalmente sospeso (come azioni del socio moroso)

-**Quorum deliberativo**, parte del capitale sociale che deve esprimersi a favore di una determinata deliberazione affinché questa venga approvata; nel conteggio non vengono considerate né le azioni prive di diritto di voto né quelle con voto sospeso

• **Assemblea ordinaria**

I quorum possono essere modificati, ma solo in aumento e senza arrivare all'unanimità

	1° CONVOCAZIONE	2° CONVOCAZIONE
Q.C.	Almeno 50% del capitale <i>con diritto di voto</i>	Non previsto
Q.D.	50% + 1 az. del capitale rappresentato in assemblea	50% + 1 az. del capitale rappresentato in assemblea

• **Assemblea straordinaria di società chiuse**

	1° CONVOCAZIONE	2° CONVOCAZIONE
Q.C.	50% del C.S. con diritto di voto + 1 azione	1/3 del C.S. con diritto di voto + 1 azione
Q.D.	50% del C.S. con diritto di voto + 1 azione	Almeno 2/3 del capitale presente

• **Assemblea straordinaria di società aperte**

	1° CONV.	2° CONV.	Conv. successive
Q.C.	50% del C.S. con diritto di voto	1/3 del C.S. con diritto di voto + 1 azione	1/5 del cap.
Q.D.	Almeno 2/3 del cap. rappresentato	Almeno 2/3 del capitale del rappresentato	Almeno 2/3 del capitale rappresentato

• **Unica convocazione per società aperte**

	Assemblea ordinaria	Assemblea straordinaria
Q.C.	Non pervenuto	Non pervenuto
Q.D.	Maggioranza del capitale intervenuto	2/3 del capitale rappresentato

Diritto di intervento

Possono intervenire in assemblea ,oltre a amministratori, sindaci, rappresentanti comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti, coloro a cui spetta il diritto di voto: **azionisti con diritto di voto** e soggetti che pur **non** essendo **soci** hanno **diritto di voto**.

NB Gli azionisti senza diritto di voto non possono intervenire in assemblea, fatta eccezione per il socio che ha dato le proprie azioni in pegno o usufrutto.

Legittimazione all'intervento

Società non quotate – esibizione azione/certificazione

Società quotate – *record date* (situazione al 7imo giorno di mercato aperto)

Deliberazioni nulle

→ **Cause**: Una deliberazione è nulla in 3 casi:

- Mancata convocazione dell'assemblea
- Oggetto impossibile o illecito
- Mancanza del verbale

→ **Soggetti legittimati**: la nullità delle delibere può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e può anche essere rilevata d'ufficio da un giudice

→ **Termine per l'impugnazione**: *entro 3 anni dalla delibera in generale, mentre per delibere che modificano oggetto sociale o prevedono attività illecite o impossibili non vi è limite di tempo*

→ **Effetti**: *efficacia retroattiva, ma con sanabilità e salvezza dei diritti dei terzi in buona fede*

Casi speciali

- **Approvazione del bilancio**, non più impugnabile dopo l'approvazione del bilancio successivo
- **Aumento o riduzione reale del capitale, emissione di obbligazioni**, non più impugnabili dopo 180 giorni
- **Trasformazione, fusione, scissione**, i vizi della delibera non possono più esser fatti valere dopo l'iscrizione dell'atto nel RI

Deliberazioni annullabili

→ **Causa**: delibere non conformi alla legge o all'atto costitutivo

→ **Soggetti legittimati**: solo soggetti previsti dalla legge

- Soci assenti, dissenzienti, astenuti
- Amministratori e organo di controllo

→ **Termine per l'impugnazione**: entro 90 giorni dalla delibera

→ **Effetti**: obbliga gli amministratori prendere gli opportuni provvedimenti; sono salvi i diritti dei terzi in buona fede; la delibera annullabile è sanabile.

Conflitto di interessi

È un limite all'esercizio del voto, e si verifica quando un'azionista ha un interesse personale in una determinata delibera.

In questo caso il voto può essere esercitato da parte del socio interessato, ma la delibera è **annullabile** a causa di conflitto di interessi se si verifica contemporaneamente che:

- Il voto del socio è stato determinante (prova di resistenza)
- La delibera può danneggiare la società (danno potenziale)

Consiglio di amministrazione (CDA)

Funzioni degli amministratori nel modello tradizionale

Gli amministratori sono l'organo cui è affidato in via **esclusiva** la gestione dell'impresa sociale (quindi comandano solo loro e non sono comandati dai soci)

Le funzioni degli amministratori sono:

- **Gestione** della società
- **Convocazione** dell'assemblea ed esecuzione delle relative **delibere**
- Tenuta delle **scritture** e dei **libri contabili** e redazione del progetto di **bilancio**
- **Vigilanza** sull'amministrazione (*"hanno il dovere di istituire un **assetto** organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per il superamento di tali"*)
- **Rappresentanza** generale della società

Rapporto assemblea-amministratori

La **gestione** della società spetta in via esclusiva agli **amministratori!!**

(Solo in alcuni casi lo statuto può prevedere che certi atti degli amministratori siano soggetti a preventiva autorizzazione assembleare)

L' **assemblea** è un organo **irresponsabile!!**

Gli amministratori hanno il potere di **non** dare esecuzione alle delibere assembleari qualora ritengano che da esse possa derivare un **danno** alla società, perché infatti di tale danno **risponderebbero** gli stessi **amministratori**; infatti, anche se autorizzati dall'assemblea, sono sempre e **solo** gli **amministratori** ad essere responsabili per gli atti compiuti.

Nomina

La nomina degli amministratori spetta ai **soci** in assemblea **ordinaria**, tranne per i **primi** amministratori, i quali sono nominati nell'**atto costitutivo**.

Per la nomina non sono richieste particolari competenze nelle società chiuse, mentre nelle aperte ci sono dei requisiti di competenza.

L'**efficacia** della nomina è sempre **immediata**, ma l'amministratore, dopo aver accettato, deve provvedere all'iscrizione presso il registro delle imprese entro 30 giorni.

Gli amministratori possono essere soci o **non** soci (anche **persone giuridiche!**).

In ogni caso però vi sono delle **cause di ineleggibilità**: *"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'**interdetto**, l'**inabilitato**, il **fallito**, o chi è stato condannato ad una **pena** che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi"*

La nomina dura massimo **3 anni**.

Cessazione

La cessazione può avvenire in diversi casi:

- Scadenza del mandato (3 anni)
- Rinuncia da parte degli amministratori stessi
- Revoca da parte dell'assemblea per qualunque ragione, ma se senza giusta causa con anche successivo risarcimento dell'amministratore revocato
- Decadenza, nel caso in cui si verifichi una causa di ineleggibilità
- Morte dell'amministratore

Per evitare che il verificarsi di una causa di cessazione **paralizzi** l'attività del consiglio di amministrazione:

- In caso di **rinuncia**:
 - Se rimane in carica la **maggioranza** del consiglio, la cessazione ha effetto **immediato**
 - Se rimane in carica **meno** della metà del consiglio, la cessazione ha effetto dalla **ricomposizione** della maggioranza in seguito alla accettazione dei nuovi amministratori
- In caso di **morte, decadenza** (effetti non differibili):
 - Se rimane in carica la **maggioranza** del consiglio, i superstiti provvedono a sostituire provvisoriamente gli amministratori venuti meno (**amministratori** decidono **provvisoriamente** al posto dei soci!!)
 - Se viene a mancare **più** della metà degli amministratori, i superstiti devono convocare **l'assemblea**
 - Se vengono a cessare **tutti** gli amministratori, il **collegio sindacale** deve convocare con **urgenza l'assemblea** per la ricostruzione dell'organo amministrativo

Remunerazione

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della **nomina** o dall'**assemblea**.

Divieto di concorrenza

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci **illimitatamente** responsabili in società **concorrenti**, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di **terzi**, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo **autorizzazione** dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere **revocato** dall'ufficio e **risponde** dei danni.

Funzionamento CDA

Il consiglio di amministrazione può essere formato da una persona singola oppure essere un organo collegiale; quando è un organo **collegiale** le delibere sono assunte a **maggioranza** per **teste**, anche mediante mezzi di **telecomunicazione**.

NB Non è ammesso il voto di **rappresentanza**!

Il **presidente** è eletto tra gli **amministratori** dall'assemblea o dallo stesso CDA e ha poteri **ordinatori** e di **coordinamento**, in particolare provvede all'**informazione** degli amministratori.

Alle **riunioni** degli amministratori **devono** assistere anche i **sindaci** (collegio sindacale)

Invalidità delle delibere

- Le delibere **non conformi alla legge o allo statuto** sono annullabili mediante impugnativa proposta dal **collegio sindacale** o dagli **amministratori assenti** o **dissenzienti**.
- Le delibere **lesive di particolari interessi** sono impugnabili invece dai **soci**.

In entrambi i casi possono essere impugate entro **90 giorni**

Ripartizioni di competenze tra CDA e organi delegati

COMPETENZE CDA	COMPETENZE ORGANI DELEGATI
Valuta l'andamento della gestione	<u>Curano</u> l'adeguatezza dell'assetto amministrativo, contabile e organizzativo
<u>Valuta</u> l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e riferisce all'assemblea	Predispongono piani strategici
Approva i piani strategici, industriali e finanziari	Riferiscono al CDA e al CS sulla prevedibile evoluzione della gestione, su operazioni di maggior rilievo (anche si società controllate)
Attribuisce e revoca le deleghe + fissa la remunerazione dei delegati	
Fissa le periodicità delle informazioni	

NB Non sono delegabili le decisioni e adempimenti riguardanti:

- Riduzione del capitale sociale per perdite
- Aumento del capitale sociale ed emissione di obbligazioni convertibili
- Redazione del bilancio
- Redazione del progetto di fusione e scissione

Gli organi delegati devono informare periodicamente (minimo ogni 180 giorni) il CDA e CS (collegio sindacale) i quali devono quindi **agire in modo informato**.

Potere di rappresentanza

La rappresentanza è un potere di portata **generale** (rappresentanza sostanziale e processuale).

Interessi degli amministratori

Per evitare che gli amministratori perseguano interessi **propri** invece che quelli dei soci, l'amministratore che in una determinata operazione è portatore, per conto proprio o di **terzi**, di un **interesse** deve darne **notizia** agli altri amministratori e al collegio sindacale.

Se si tratta di un **amministratore delegato**, questi deve **astenersi** dal compiere l'operazione, la quale verrà assunta dal consiglio di amministrazione.

NB Nel primo caso non è previsto l'**obbligo** di astensione, tuttavia la delibera può essere **impugnata** dal CDA se vi è un danno **potenziale** entro **90 giorni**.

Allora la società può agire per il **risarcimento** dei danni contro l'amministratore **interessato** e anche gli amministratori che erano a **conoscenza** dell'interesse.

Responsabilità degli amministratori verso la società

Gli amministratori incorrono in responsabilità verso la società, e sono tenuti al risarcimento dei danni quando non agiscono con la **normale diligenza professionale**, ossia quando non adempiono i **doveri** ad essi imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla **natura** dell'incarico e dalle loro **specifiche competenze**.

È importante sottolineare che gli amministratori non devono tenersi ad obblighi di risultato, ma solo di diligenza professionale, e per questo vige la "*Business judgement rule*", regola secondo la quale gli amministratori **non** sono responsabili per i risultati **negativi** dovuti alla gestione che non siano imputabili a una **manca** di **diligenza** in obblighi posti a **loro carico**.

La **responsabilità** è **solidale** tra tutti gli amministratori **non esenti** da colpa (responsabilità per colpa).

I soggetti che sono **legittimati** a portare in giudizio gli amministratori sono:

- L'assemblea ordinaria
- I soci di minoranza
- Il curatore